

COMUNE DI AGLIANO TERME

provincia di Asti

Organo di Revisione

parere del 14 settembre 2022

OGGETTO: parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato Integrativo per gli anni 2022-2024

La sottoscritta Alessandra Moneti, Revisore Unico dell'Ente, in merito alla richiesta di parere su quanto all'oggetto,

visto l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.";

visti l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 il quale prevede che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

l'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 che prevede che:" Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

considerato che l'incremento stabile del Fondo decentrato previsto dall'art.67, comma 2, lett. a) del CCNL del 21/5/2018 è escluso dai suddetti limiti;

esaminate: la relazione Tecnico Finanziaria al contratto integrativo 2022 predisposta e trasmessa dalla Responsabile dell'area economico-finanziaria del comune, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e il prospetto relativo al dettaglio della costituzione del fondo risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2022;

attesta

la compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata con i vincoli e le disponibilità di bilancio

Torino, 14 settembre 2022

Il Revisore Unico

Alessandra Moneti

